

Corso di Laurea Magistrale in
“**BIOLOGIA PER LA SOSTENIBILITÀ**”

Anno Accademico 2023-2024



Igiene del'ambiente e del territorio

Prof.ssa Valeria Di Onofrio

valeria.dionofrio@uniparthenope.it



SIS

Scuola Interdipartimentale
delle **Scienze**, dell'**Ingegneria**
e della **Salute**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE (DIST)

PROTOCOLLO DI KYOTO 1997



Prevede la riduzione delle emissioni di gas serra su una “base giuridicamente vincolante” e tuttavia flessibile a seconda degli ordinamenti considerati.

Per la riduzione delle emissioni, il Protocollo individua come prioritari alcuni settori:

- ✓ l'energia, intesa sia come combustione di combustibili fossili nella produzione ed utilizzazione dell'energia (impianti energetici, industria, trasporti, ecc.), sia come emissioni non controllate di fonti energetiche di origine fossile (carbone, metano, petrolio e suoi derivati, ecc.);
- ✓ i processi industriali, intesi come quelli esistenti nella industria chimica, nell'industria metallurgica, nei produzione di prodotti minerali, di idrocarburi alogenati, esafluoruro di zolfo, nella produzione ed uso di solventi, ecc.;
- ✓ agricoltura, intesa come zootecnia e fermentazione enterica, uso dei terreni agricoli, coltivazione di riso, combustione di residui agricoli, ecc.;
- ✓ rifiuti, intesi come discariche sul territorio, gestione di rifiuti liquidi, impianti di trattamento ed incenerimento, ecc.

LA TUTELA DELL'AMBIENTE

LE RADICI STORICHE

Quando ebbe inizio il processo di integrazione europea, la sensibilità ambientale era molto scarsa tra le forze politiche e nell'opinione pubblica.



La tutela dell'uomo e del suo ambiente divenne argomento di rilievo europeo verso la fine degli anni '60, mentre si consolidava l'idea che nel mercato comune le frontiere nazionali non erano più necessariamente sinonimo di frontiere economiche.

LA TUTELA DELL'AMBIENTE

LE RADICI STORICHE

Le prime disposizioni in materia ambientale furono infatti introdotte nella forma di direttive e regolamenti.

Nello stato comunitario, direttive e regolamenti sono gerarchicamente subordinati ai trattati e ordinati tra loro sotto il profilo formale, ma non necessariamente su quello sostanziale poiché, proprio basandosi sulla sostanza, la corte di giustizia è in grado di determinare la prevalenza di un atto su un altro.

Le prime misure europee, il cui contenuto può definirsi ambientale: **direttive 67/548, 70/157, 70/220.**

ATTO UNICO EUROPEO



17 Dicembre 1985

(1 Luglio 1987)

I cambiamenti apportati sono di notevole rilevanza, vengono infatti introdotti i principi direttivi dell'azione comunitaria:

- l'azione preventiva
- la responsabilità per i costi ambientali in capo a colui che inquina (il principio “chi inquina, paga)
- il riconoscimento dei requisiti della politica ambientale quali componenti essenziali delle altre politiche comunitarie

ATTO UNICO EUROPEO

17 Dicembre 1985

(1 Luglio 1987)

Il titolo destinato all'ambiente stabilisce che l'azione comunitaria deve rispettare i seguenti fini:

- ✓ salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente
- ✓ contribuire alla protezione della salute umana
- ✓ garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
- ✓ consentire ai singoli Stati membri di mantenere e di assumere provvedimenti, compatibili con il trattato, per una protezione ancora maggiore

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) ED IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

La CEE nell'applicazione del diritto ambientale riconosce il principio di sussidiarietà: la Comunità interviene solo quando gli obiettivi ambientali stabiliti *non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, possano essere realizzati meglio a livello comunitario.*

TRATTATO DI MAASTRICHT (1 Novembre 1993)

Consegue cinque obiettivi essenziali:

- ❖ rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni
- ❖ rendere più efficaci le istituzioni
- ❖ instaurare un'unione economica e monetaria
- ❖ sviluppare la dimensione sociale della Comunità
- ❖ istituire una politica estera e di sicurezza comune

1993: V programma d'azione

“Per uno sviluppo durevole e sostenibile”

Approccio attivo: è necessario stimolare l'intervento di tutti possibili attori

- ✓ stimolando un cambiamento nei comportamenti sociali
- ✓ utilizzando strumenti trasversali e non più settoriali i quali coinvolgano il maggior numero di attori (cittadini, imprese)

TRATTATO DI AMSTERDAM (1999)

- Nuova numerazione e sistematizzazione del Trattato CE.
- Lo *sviluppo sostenibile diventa il principio centrale del diritto ambientale comunitario* con la necessaria integrazione tra politiche ambientali e altre politiche di settore nonché la valutazione di aspetti economici e sociali.
- Elevato livello di protezione.

CARTA DI NIZZA

carta dei diritti fondamentali (2000)

18.12.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 364/17

Articolo 36

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 37

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

La **POLITICA COMUNITARIA** in materia di tutela dell'ambiente è fondata su quattro principi fondanti:

- ✓ il **PRINCIPIO DI PRECAUZIONE**, che consente di adottare misure immediate in caso di minaccia di danno all'ambiente
- ✓ Il **PRINCIPIO DELL'AZIONE PREVENTIVA**, che raccomanda di impedire, sin dall'inizio, inquinamenti o altri inconvenienti ambientali con l'adozione di misure atte ad eliminare un rischio noto
- ✓ il **PRINCIPIO DI CORREZIONE**, alla fonte, dei danni causati all'ambiente, intendendosi con ciò la necessità che l'intervento debba riguardare lo stesso oggetto che provoca direttamente o indirettamente l'impatto ambientale
- ✓ il **PRINCIPIO «CHI INQUINA PAGA»**, che impone a chi fa correre un rischio di inquinamento o a chi provoca un inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Better safe than sorry

- ✓ Minaccia di danni rilevanti
- ✓ Insufficienza di informazioni scientifiche
- ✓ Ricerca di misure efficaci sotto il profilo costi-benefici

Il principio di precauzione ha una portata rilevante in materia di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile in quanto:

- stimola sempre maggiori sforzi volti ad accrescere le conoscenze
- presuppone la creazione di strumenti di vigilanza scientifica e tecnica per identificare le nuove conoscenze e comprenderne le implicazioni
- comporta l'organizzazione di un ampio dibattito sociale in merito a ciò che è auspicabile e a ciò che è fattibile

L'applicazione del principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell'ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, comprendente tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio.

Il principio di precauzione è particolarmente importante nella fase di gestione del rischio

PRINCIPIO DI PREVENZIONE

Better preventing than cleaning up

I danni ambientali scientificamente prevedibili e certi devono essere combattuti fin dall'inizio

- ✓ Sviluppo tecnologico (azione basata sulle conoscenze del momento)
- ✓ Considerazione degli effetti su ambiente e persone

CORREZIONE ALLA FONTE

- ✓ Protezione dello status quo
- ✓ Garanzia di un alto livello di protezione
- ✓ Esclusione di vantaggi da comportamenti lesivi
- ✓ Ambiente non come variabile in costi-benefici

«CHI INQUINA PAGA»

- ✓ Responsabilità individuale
- ✓ Responsabilità per comportamenti leciti: tariffe, tasse
- ✓ Responsabilità per comportamenti illeciti: danno ambientale



VI PROGRAMMA D'AZIONE AMBIENTALE (2002)

“Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”

- **Azioni strategiche prioritarie (art. 3):** applicazione delle leggi, integrazione nelle politiche, cambiamento di comportamenti, ruolo del mercato, pianificazione urbanistica;
- **Aree prioritarie (artt. 4 ss):** cambiamento climatico, biodiversità, salute, gestione delle risorse e rifiuti;
- **Contesto internazionale:** relazioni esterne (art. 9);
- **Basi scientifiche ed economiche.**

IL GOVERNO E L'AMMINISTRAZIONE DELL'AMBIENTE IN ITALIA

Nell'estate del 1973 fu prevista, nella formazione di ennesimo governo, la costituzione di un ministero senza portafoglio per l'Ambiente, a cui seguì la presentazione di un disegno di legge dedicato alla costituzione di un ministero apposito. Tale iniziativa non ebbe particolare successo.

Nel 1983, vediamo risorgere un Ministero senza portafoglio dedicato alla tutela dell'ambiente, questa volta chiamato dell'Ecologia, che durerà fino all'approvazione della legge n. 349/86, ossia la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente.

La nascita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'attribuzione delle competenze in materia di tutela ambientale

Non essendo questa esplicitamente richiamata dalla nostra Costituzione ci si pose la domanda se la materia fosse da considerarsi di ambito nazionale o regionale.

Con il decreto delegato del 14 gennaio 1972, si affermò il principio che detta materia fosse di competenza statale.

Il D.P.R. 616/1977 sembrava invertire la filosofia del decreto del 1972. Questo, infatti, procedette a trasferire alle regioni una serie di competenze, che attengono strettamente alla tutela dell'ambiente, quali: la gestione delle acque, la protezione della natura, il contenimento dell'inquinamento atmosferico e acustico.

La nascita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'attribuzione delle competenze in materia di tutela ambientale

Negli anni ottanta questa diatriba fu definitivamente risolta dapprima dal legislatore, che nel 1986 istituì il Ministero dell'ambiente, successivamente dalla Corte Costituzionale, che affermò definitivamente l'esistenza di una materia autonoma avente ad oggetto la tutela dell'ambiente, che non può essere ricondotta né all'urbanistica, né all'agricoltura, né alla sanità, pur riscontrando un collegamento funzionale con dette materie.

Il Ministero dell'ambiente, tuttavia, non trovò immediatamente una propria identità. Per la sua costituzione si applicò quella che fu definita la tecnica del “ritaglio”, ossia più che assumere una funzione propria acquisì e accorpò funzioni che erano di spettanza di altri ministeri.

La tecnica del “ritaglio” non generò solo problemi di identità, ma anche di operatività.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Supplemento ordinario n. 163/L alla G.U. n. 203 del 30.8.1999)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Articolo 2

(Ministeri)

A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:

1. Ministero degli affari esteri
2. Ministero dell'interno
3. Ministero della giustizia
4. Ministero della difesa
5. Ministero dell'economia e delle finanze
6. Ministero delle attività produttive
7. Ministero per le politiche agricole e forestali
- 8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio**
9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
11. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
12. Ministero per i beni e le attività culturali

DEFINIZIONE DI DANNO AMBIENTALE

- danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat.
- il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti, secondo le norme oppure, in caso di habitat o specie non contemplati dal diritto comunitario, secondo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura aventi effetto equivalente
- danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate
- danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo

LA NASCITA DEL DIRITTO AMBIENTALE IN ITALIA

Come in altri paesi, anche in Italia la consapevolezza della problematica ambientale non andò di pari passo con l'evoluzione della rispettiva normativa.

Nel nostro ordinamento si erano sviluppati due filoni normativi, che possiamo definire gli embrioni del diritto ambientale italiano: la tutela del paesaggio e la tutela della salute.

LA NOZIONE GIURIDICA DI AMBIENTE

Anche se non espressamente inserita tra i valori della Costituzione, la tutela dell'ambiente è stata riconosciuta come principio sia dalla Corte di Cassazione, che dalla Corte Costituzionale.

Il “diritto all'ambiente” è di fatto al centro di un intenso dibattito, ed è tutelato in modo esplicito all'interno di numerose direttive comunitarie e della nuova Carta costituzionale europea.

La nostra Costituzione non definisce il concetto di bene ambientale.

L'AMBIENTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...

art. 32: La Repubblica RICONOSCE e TUTELA IL BENE **SALUTE** come “**DIRITTO FONDAMENTALE DELL'INDIVIDUO OLTRE CHE COME INTERESSE DELLA COLLETTIVITA'** ”.

(S.U. Corte di Cassazione, 21 marzo 1973, n. 796)

art.9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il **paesaggio** e il **patrimonio storico e artistico** della Nazione.”

art. 117: Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: **s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**

art. 18 L. 349/1986: norme in materia di danno ambientale.

TESTO UNICO AMBIENTALE

- ✓ Il nuovo Testo Unico Ambientale (DLgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale")
- ✓ Con i suoi 318 articoli e 45 allegati, il decreto legislativo sostituisce la legislazione quadro vigente in materia di rifiuti e bonifica dei siti contaminati, procedure di VIA e VAS e IPPC (Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento), difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera e, infine, di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
- ✓ Pertanto dal 29 aprile 2006, molte sono le norme abrogate, anche se in qualche caso sono previsti regimi transitori in attesa di alcune norme tecniche di carattere regolamentare.

Il provvedimento semplifica, razionalizza, coordina e rende più chiara la legislazione ambientale in sei settori chiave suddivisi in 5 capitoli:

- ✓ procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)
- ✓ difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche
- ✓ gestione dei rifiuti e bonifiche
- ✓ tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera
- ✓ danno ambientale

Quattro i profili strategici adottati per la redazione del Testo Unico:

- ✓ recepimento delle direttive comunitarie ancora non entrate nella legislazione italiana nei settori oggetto della delega, in totale si tratta di otto direttive
- ✓ accorpamento delle disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina, in modo da ridurre le ripetizioni
- ✓ integrazione nei vari disposti normativi della pluralità di previsioni precedentemente disseminate in testi eterogenei, riducendo così la stratificazione normativa generatasi per effetto delle innumerevoli norme che si sono nel tempo sovrapposte e predisponendo una serie di articolati aggiornati e coordinati
- ✓ abrogazione espressa delle disposizioni non più in vigore. A questo riguardo, benché sia noto come la semplificazione normativa non dipenda unicamente dalla quantità delle disposizioni formalmente in vigore, il risultato dell'opera di riordino ha condotto all'abrogazione di cinque leggi, dieci disposizioni di legge, due decreti legislativi quattro d.P.R. tre d.P.C.M. ed otto decreti ministeriali, cui sono da aggiungere le disposizioni già abrogate e di cui viene confermata l'abrogazione da parte dei decreti delegati

CODICE DELL'AMBIENTE

(Testo coordinato del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4).

PARTE PRIMA

Disposizioni comuni e principi generali

(Artt. 1-3)

PARTE SECONDA

Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e
per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

(Artt. 4-52)

PARTE TERZA

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione,
di tutela delle acque dall'inquinamento e
di gestione delle risorse idriche

(Artt. 53-176)

PARTE QUARTA

Norme in materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati
(Artt. 177-266)

PARTE QUINTA

Norme in materia di tutela dell'aria e
di riduzione delle emissioni in atmosfera
(Artt. 267-298)

PARTE SESTA

Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente
(Artt. 299-318)



PARTE II

In particolare è prevista:

- a. una disciplina generale delle valutazioni ambientali che è affidata alla Commissione tecnico-consultiva articolata in tre settori operativi con l'introduzione di meccanismi di integrazione e coordinamento fra le diverse procedure in modo da predisporre una disciplina idonea ad evitare duplicazioni di giudizi e sovrapposizioni di procedimenti, e garantendo invece l'effettività delle verifiche;
- b. una disciplina della Vas che ne delinea l'ambito di applicazione concernente piani e programmi;
- c. scansione puntuale dei procedimenti per garantire il completamento delle procedure in tempi certi.



PARTE IV

In particolare si prevede:

- a. la ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti in conformità a quelle stabilite dalla normativa comunitaria
- b. la razionalizzazione della normativa in materia di autorizzazioni
- c. la conferma dell'organizzazione per Ambiti territoriali ottimali; l'istituzione della gestione associata delle funzioni degli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale mediante istituzione di un'Autorità d'ambito dotata di personalità giuridica; la previsione dell'affidamento della gestione tramite procedure ad evidenza pubblica
- d. la revisione della disciplina dei consorzi mediante l'introduzione di istituti volti ad assicurare la massima concorrenzialità nella gestione del sistema e con la previsione della possibilità di costituire ulteriori consorzi di filiera, oltre a quelli già esistenti
- e. la rivisitazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani mediante una più razionale definizione dell'istituto
- f. per le bonifiche sono confermati i parametri attualmente in vigore per la definizione di sito inquinato e, per la successiva bonifica, viene avviata l'analisi del rischio



PARTE VI

In particolare si prevede:

- a. l'introduzione di un meccanismo di richiesta di intervento statale da parte di soggetti (ivi comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente) a diverso titolo interessati all'adozione delle misure di prevenzione, di ripristino o di riparazione;
- b. definizione di una disciplina analitica del risarcimento del danno ambientale, che costituisce l'elemento più caratterizzante dell'articolato, mediante la definizione di un modello che, in via alternativa alla costituzione di parte civile nel processo penale da parte del Ministro dell'Ambiente, prevede, a seguito di specifica istruttoria, l'emanazione di un'ordinanza-ingiunzione per il risarcimento del danno;
- c. applicazione ai crediti vantati dallo Stato in materia di risarcimento del danno ambientale della disciplina della riscossione mediante ruoli e, soprattutto, previsione di un fondo di rotazione in cui confluiscano le somme riscosse al fine di finanziare interventi di messa in sicurezza, disinquinamento, bonifica e ripristino ambiente

IL D.LGS. N. 152/2006 HA SUBITO NUMEROSE MODIFICAZIONI, ANCHE DI CARATTERE SOSTANZIALE, DELLE QUALI NEL TESTO RIPORTATO DI SEGUITO SI TROVA TRACCIA NELLE ANNOTAZIONI.

Nel corso degli ultimi anni sono inoltre intervenute ulteriori modifiche, le principali apportate dai seguenti provvedimenti:

- ❖ **legge 28 dicembre 2015, n. 221** *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*
- ❖ **decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210** *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21)*
- ❖ **decreto 8 aprile 2016, n. 99** *Regolamento per il recepimento delle direttive 2014/77/UE e 2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/CE (qualità della benzina e del combustibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/CE (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore)*
- ❖ **decreto 19 maggio 2016, n. 118** *Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.*
- ❖ **decreto 31 maggio 2016** *Adeguamento dei formati per la trasmissione alla Commissione europea di dati ed informazioni in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE.*
- ❖ **decreto 19 maggio 2016, n. 123** *Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
- ❖ **decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127** *Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.*
- ❖ **decreto 6 luglio 2016** *Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.*
- ❖ **decreto 19 maggio 2016, n. 134** *Regolamento concernente l'applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento.*
- ❖ **decreto 15 luglio 2016** *Modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.*
- ❖ **legge 28 luglio 2016, n. 154** *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.*
- ❖ **decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257** *Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.*
- ❖ **decreto 22 marzo 2017** *Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE.*
- ❖ **decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120** *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*
- ❖ **decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104** *Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*

Il Testo Unico Ambientale

OBIETTIVO



**Promozione dei livelli di
qualità della vita umana**